Revisione autocaravan

di ANTONIO CONTI

Il Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione - con circolare del 23 aprile 2008, prot. n. 36101, ha chiarito che le autocaravan debbono essere sottoposte a revisione come seque:

- annuale, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali;
- · il quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico NON superiore a 35 quintali.





Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione Generale per la Motorizzazione Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma Divisione 6 Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275

prot. n. 36101

Roma, 23 aprile 2008

Ai Dirigenti Generali Territoriali LORO SEDI

Alla Regione Siciliana Assessorato Trasporti Turismo e Comunicazioni Direzione Trasporti Via Notarbartolo, 9 PALERMO

All'Assessorato Regionale Turismo Commercio e Trasporti Direzione Compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia Via Nicolò Garzilli, 34 PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio Comunicazioni e Trasporti Motorizzazione Lungadige San Nicolò, TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione Traffico e Trasporti Palazzo Provinciale 3b Via Crispi, 10 BOLZANO

e p.c.

Al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Polizia Stradale Ferroviaria di Frontiera e Postale Servizio di Polizia Stradale

All'AIRA-C.N.A Via Guattani, 13 <u>ROMA</u>

All'ANARA-Comarus... Via S. Giovanni in Laterano, 152 <u>ROMA</u>

All'ANFIA Viale Pasteur, 10 <u>ROMA</u>

Alla FEDERAICPA

All'UNRAE Via Abruzzi, 25 ROMA

All'U.N.A.S.C.A.

Alla ConfederTAAI Via Laurentina, 569 ROMA

OGGETTO: Revisione autocaravan.

Giungono a questa sede richieste di chiarimento in ordine alla tempistica in base alla quale le autocaravan debbono essere sottoposte a revisione.

Al riguardo, deve evidenziarsi che la direttiva 70/156/CEE e successive modifiche e integrazioni (v. da ultima la direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001 - Allegato II – paragrafo A – punto 5.1) definisce le autocaravan quali veicoli della categoria M per uso speciale costruiti per essere adibiti all'alloggio.

Pertanto, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto 6 agosto 1998, n. 408 ("Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi"), sono soggette a revisione:

• annuale, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;

• il quarto anno sequente a quello di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.

II CAPO DIPARTIMENTO

MN